

**COLLEGIO DI ROMA –DEC. 15750/2017 –PRES. MASSERA- REL.GRECO  
Mutuo- interessi moratori – asserita usurarietà e anatocismo – insussistenza.  
(cod. civ., art. 1283; d.lgs. n. 385/1993, art. 120)**

**Il sindacato sulla legittimità degli interessi moratori sfugge alla disciplina sull'usura, riguardando solo una loro eventuale eccessività manifesta (MDC)**

**FATTO**

Il ricorrente riferisce che in data 3.7.2009 stipulava un contratto di mutuo con l'intermediario, con tasso corrispettivo del 5,65% e tasso moratorio del 7,65%. Il tasso soglia ai fini anti-usura vigente all'epoca era del 6,69%;

Con ricorso del 21.11.2016 parte ricorrente lamentava la pattuizione di un tasso di interesse di mora superiore alla soglia anti-usura, richiedendo la declaratoria di nullità della relativa pattuizione con compensazione di quanto pagato a titolo di interessi col capitale e rimodulazione del piano di ammortamento con restituzione del solo capitale. Lamenta, altresì, l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute, a loro volta comprensive di interessi, nonché la violazione dalla legge n. 147 del 23.12.2013 relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

In subordine rileva che la previsione dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata rende, inoltre, vessatoria la clausola che contemplerebbe un onere sproporzionato per il consumatore sottolineando come detta clausola possa fuorviare capziosamente il cliente circa la reale portata degli interessi moratori.

Nelle sue controdeduzioni l'intermediario ribadisce che il contratto stipulato con il ricorrente prevede, a titolo di interesse di mora, un tasso pari al corrispettivo maggiorato di due punti e in ogni caso non superiore a quello previsto dalla normativa antiusura. In particolare sottolinea che dal documento di sintesi al 31.12.2009 la maggiorazione del tasso moratorio rispetto al corrispettivo veniva ridotta all'1,040%; inoltre, premesso che non venivano applicati interessi moratori nel corso del rapporto, evidenzia che il tasso soglia alla stipula era pari al 6,69%. Essendo il TEG pari al 6,037%, non vi era nessuna violazione della normativa anti-usura.

L'intermediario rileva altresì che la stessa sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio è peraltro errata, come confermato dall'ABF (Coll. coordinamento n. 1875 e 2666/2014); in relazione alla presunta eccessività del tasso moratorio, prosegue l'intermediario, lo stesso Collegio di coordinamento ABF ha affermato che detto tasso va parametrato a quello corrispettivo. Con riferimento all'anatocismo rileva che il piano di ammortamento applicato al mutuo in esame è alla francese, rispetto al quale l'ABF ha escluso la produzione di interessi anatocistici (v. ABF n. 8500/2016, 7585/2015 e 7801/2015).

**DIRITTO**

Nel ricorso in esame si contesta l'usura asseritamente rilevata su un contratto di mutuo in relazione alla pattuizione di interessi moratori.

Ai fini della valutazione dell'usurarietà della clausola riguardante gli interessi di mora occorre premettere che il tasso soglia vigente *pro tempore* era pari al 6,69%. Dalle condizioni contrattuali emerge che la clausola relativa al tasso di mora prevede espressamente una riduzione dello stesso, rispetto alla maggiorazione ordinariamente prevista (pari a 2 percentuali), in modo da ricondurlo al tasso soglia laddove dovesse risultare superiore. Nondimeno, dal documento di sintesi risulta che al 31.12.2009 la maggiorazione era stata ridotta all'1,04%.

Pertanto la previsione contrattuale escludeva ab origine che l'interesse di mora potesse superare il tasso soglia.

Giova comunque precisare che il Collegio di coordinamento, esprimendosi in merito

all'usurarietà degli interessi moratori, ha escluso l'estensione agli interessi di mora della disciplina riguardante l'usura, sia in sé considerati che laddove sommati ai corrispettivi, affermando che la tutela, per quanto riguarda la mora, va piuttosto ricercata nel sindacato di (eventuale) manifesta eccessività, in quanto l'indicazione che deriva dal tasso di soglia *“può valere, comunque, solo a fornire elementi di giudizio, da valutare in quadro circostanziale più complesso al fine di formare nel giudicante il ragionevole convincimento del carattere “manifestamente eccessivo” della misura degli interessi moratori”* (Collegio di Coordinamento, dec. 3412/2014).

In altra occasione, in particolare con la pronuncia n. 1875/2014, il Collegio di Coordinamento ha precisato che *“il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto, alla luce dei dati positivi e della loro ratio, la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile”*. Ne consegue la non configurabilità degli interessi di mora come “usurari”, in quanto *“non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia”*. Ciò non comporta la sottrazione degli interessi moratori a qualsivoglia controllo di legittimità: il parametro da utilizzare al fine di tale accertamento è quello della “manifesta eccessività” degli interessi moratori e, a tal fine, occorre “effettuare una valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede” raffrontando il tasso degli interessi di mora con quello degli interessi corrispettivi. (Collegio di Roma, n. 8564/16; Collegio di Coordinamento, dec. 3412/14).

Nel caso di specie l'intermediario ha provveduto a ricondurre all'1,04% la maggiorazione prevista all'art. 5 del contratto mutuo per gli interessi moratori e, dunque, nel rispetto della normativa di riferimento. Circostanza, quest'ultima, che conduce ad escludere ogni ipotesi di manifesta eccessività della penale.

Quanto al secondo profilo di doglianza, parte ricorrente lamenta l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute con conseguente fenomeno anatocistico vietato dall'art. 120 del T.u.b.

Orbene, nel caso di specie non sono mai stati applicati interessi moratori sicchè alcun fenomeno anatocistico si è mai verificato, per la semplice ed ovvia ragione che l'intermediario non mai provveduto ad addebitare interessi moratori su rate scadute. Tale circostanza assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine all'esame dei tre periodi temporali da prendere in considerazione in relazione all'anatocismo – che pur brevemente si richiamano - e cioè: il primo che va dalla delibera CICR del 2000 al 31.12.2013, il secondo quello compreso tra l'1.1.2014 e il 30 settembre 2016 e l'ultimo relativo al periodo successivo all'applicazione del D.M. 343/2016.

Il contratto oggetto d'esame è stato stipulato nel luglio del 2009, in vigore della Delibera del 9.2.2000. L'art. 120 vigente *ratione temporis*, disponeva che *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori ...”*. In attuazione di detta disposizione il CICR aveva adottato la delibera del 9.2.2000, la quale stabiliva (all'art. 3) che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ...”*. In relazione a tale periodo temporale il contratto in esame, nella misura in cui prevede l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta,

reca un regolamento del tutto conforme alla normativa vigente al momento della stipula. Successivamente la L. 147/2013, art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, T.u.b., con efficacia dal 1.1.2014, introducendo un radicale divieto per le banche di praticare interessi anatocistici («Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: [...] b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»). La questione, sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento, è stata affrontata con la decisione n. 7854/2015 con la quale si è affermato la natura immediatamente precettiva del nuovo 120 T.u.b. con conseguente immediata invalidità sopravvenuta delle clausole contrattuali che, nel rispetto della precedente formulazione della norma e con la delibera CICR del 9.2.2000, prevedevano la produzione di interessi anatocistici a condizione che fosse rispettata la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi. Ne deriva che, venendo meno la copertura della delibera CICR del 2000, e ritenendo che la richiamata formulazione dell'art. 120 del T.u.b. vieti ogni forma di anatocismo, non vi sarebbe spazio per l'applicazione di interessi anatocistici nei contratti bancari anche se conformi all'art. 1283 c.c., che sarebbe in tal modo derogato dalla legge speciale. In questa prospettiva, il Collegio ha sostenuto che per i contratti di mutuo stipulati successivamente al 31.12.2013, l'eventuale clausola che prevedesse l'applicazione della mora sull'intero importo delle rate sarebbe nulla.

Infine, la normativa da ultimo introdotta dal D.M. 343/2016, in attuazione del nuovo art. 120 T.u.b., comma 2, (come introdotto dal d.l.14.2.2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.4.2016, n.49) ha stabilito che: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”*. Il D.M. 343/2016 ha inoltre ribadito che *“gli interessi debitori non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”* e aggiunge poi che *“agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”*.

Se ne desume che, l'art. 120, comma 2, T.u.b., non rappresenta una norma di deroga all'art. 1283 c.c. sicché gli interessi debitori maturati giorno per giorno non potranno produrre interessi ulteriori “salvo quelli di mora” e dovranno, quindi, essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Per la produzione di interessi moratori, quindi, si applicheranno le disposizioni del codice civile.

L'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità, conformemente con tale lettura del dato normativo, ritiene che *“sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi*

*moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi” ... (...)... Deve dunque concludersi che, con l’entrata in vigore del t.u.b., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all’art. 1283 c.c... (...)... Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell’art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” (Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2014, n. 11400).*

In mancanza di suddetta pattuizione, la produzione di interessi potrebbe aversi solo in conformità all’art. 1283 c.c. e, quindi, a seguito di domanda giudiziale o patto posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Orbene, tale analisi è comunque del tutto ininfluyente in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente dato che l’intermediario, come emerge dalla documentazione versata in atti, non ha mai provveduto ad addebitare interessi moratori su rate scadute; circostanza, quest’ultima, che induce il Collegio a respingere la domanda.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**